IstitutoVeneto
diScienzeLettere
edArti

STATUTO

Art. 1

L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è un'Accademia che ha per fine l'incremento, la diffusione e la tutela delle scienze, delle lettere e delle arti; promuove e realizza progetti di ricerca scientifica anche collaborando con Accademie, Università, Scuole di studi superiori e Centri di ricerca, a livello sia nazionale sia internazionale.

Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi con la dotazione annua dello Stato, con i contributi di Enti pubblici e di privati e con le sue altre entrate.

L'Istituto ha personalità giuridica; ha sede in Venezia, nel palazzo Loredan assegnatogli in uso dallo Stato.

Art. 2

L'Istituto è composto di due classi, l'una per le scienze matematiche, fisiche e naturali, l'altra per le scienze morali, le lettere e le arti.

Ciascuna classe è formata di 40 componenti per la categoria dei soci effettivi, 80 per quella dei soci corrispondenti, 25 per quella dei soci stranieri. I soci corrispondenti sono distinti nelle sotto categorie dei corrispondenti residenti nelle Venezie, di 55 componenti, e dei corrispondenti non residenti nelle Venezie, di 25 componenti.

L'insieme dei soci effettivi, compresi quelli in soprannumero, forma l'Assemblea dell'Istituto.

Art. 3

Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello del compimento dell'ottantesimo anno di età, i soci effettivi, corrispondenti e stranieri sono considerati in soprannumero.

Con deliberazione dell'Assemblea, i soci effettivi e corrispondenti residenti possono, su loro richiesta, essere collocati in soprannumero, come pure possono esserlo, su proposta del Consiglio di presidenza, i soci effettivi e corrispondenti residenti che, per oltre un triennio, non abbiano partecipato alle attività dell'Istituto.

I soci in soprannumero conservano tutti i diritti e le prerogative della categoria di appartenenza.

Quando nel presente statuto e negli altri atti normativi dell'Istituto è fatto riferimento ai soci, in generale o con riguardo alla categoria di appartenenza, senza ulteriori specificazioni, esso è da intendere comprensivo dei soci in soprannumero.

I posti già occupati dai soci in soprannumero vengono considerati
vacanti.

Art. 4

Personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere, possono essere nominate soci onorari dell'Istituto, con la procedura indicata nell'art. 15. Esse sono considerate come soci effettivi in soprannumero, con gli stessi diritti e prerogative;
possono scegliere la classe alla quale desiderano appartenere.

Su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi, i Presidenti cessati dall'ufficio possono essere nominati Presidenti emeriti.

Per la nomina si segue la procedura di cui all'art. 15, 2° e 3° comma, con l'esclusione della motivazione.

Art. 5

L'Istituto ha un Presidente, un Vicepresidente, un Amministratore e due Segretari, i quali costituiscono il Consiglio di presidenza e sono eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi.

Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere a classi diverse; lo stesso criterio vale per i due Segretari.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica un triennio accademico. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere rieletti immediatamente alla stessa carica per una sola volta.

L'elezione del Consiglio di presidenza ha luogo nel trimestre aprile-giugno. Ove il provvedimento ministeriale relativo alla nomina del Presidente non sia pervenuto prima della fine dell'anno accademico in corso, l'entrata in carica del Consiglio ha luogo il giorno successivo a quello del provvedimento stesso.

Ove si renda vacante nel corso dell'anno accademico il posto di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino al compimento del medesimo anno, nel corso del quale si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di presidenza.
Ove si renda vacante, prima della scadenza del triennio, uno dei posti del Consiglio diverso da quello del Presidente, esso viene coperto con una elezione suppletiva; l'eletto rimane in carica fino al compimento di tale termine.
Qualora la vacanza si verifichi quando mancano meno di nove mesi alla scadenza del triennio, è in facoltà del Consiglio di presidenza di non dar corso all'elezione suppletiva, prendendo le opportune disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso.
Art. 6
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Istituto; sovraintende alle pubblicazioni e alla conservazione del patrimonio, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, convoca e presiede le adunanze generali e le adunanze private.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 7
Il Consiglio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Formula il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il rendiconto consuntivo in base alle proposte dell'Amministratore.
Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio di presidenza, e il conto consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 8
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ogni tre anni dall'Assemblea e scelti tra i soci effettivi.
I revisori vigilano sull'osservanza della legge nonché delle norme statutarie e regolamentari nella gestione amministrativa; essi esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto all'Assemblea dell'Istituto.
Art. 9
L'Amministratore, nell'assumere l'ufficio, riceve gli inventari dei beni dell'Istituto, li sottoscrive e ne assume le relative garanzie.
Egli gestisce il patrimonio mobile e immobile dell'Istituto, giusta le deliberazioni del Consiglio di presidenza, cura la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese e la tenuta dei libri contabili. Su delega del Presidente può firmare mandati di pagamento.
Art. 10
I Segretari attendono al coordinamento scientifico e culturale delle attività delle rispettive classi, e curano le pubblicazioni dell'Istituto. Spetta ai Segretari la compilazione dei verbali delle sedute.
Art. 11
Salvo quanto disposto agli articoli 13, 14 e 22 le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano conseguito la maggioranza dei voti dei soci presenti, purché il numero dei voti favorevoli superi il quarto del numero dei soci effettivi, non computati quelli in soprannumero.
Le votazioni si fanno per schede segrete ogni volta che esse riguardano persone, o quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque componenti dell'Assemblea.
Art. 12
Il Consiglio di presidenza stabilisce ogni anno il numero di nuovi soci effettivi, corrispondenti residenti, corrispondenti non residenti e stranieri che possono essere eletti, entro il limite dei posti vacanti.
L'elezione avviene una sola volta nell'anno, da parte della Assemblea, fra i candidati preventivamente proposti, per ciascuna classe, dai soci effettivi della classe stessa.
Art. 13
Quando nell'Assemblea il numero dei soci presenti non raggiunga la metà più uno dei soci

effettivi, non computati i soci in soprannumero, le elezioni sono rinviate ad una nuova riunione, indetta successivamente. Quando nemmeno in seconda convocazione
sia raggiunto il numero sopra indicato, le elezioni sono rinviate all'anno accademico successivo. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti, senza computare gli astenuti.

Art. 14

L'Assemblea convocata per la nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di presidenza è valida quando il numero dei presenti aventi diritto al voto, computati i soci in soprannumero, raggiunga la metà più uno dei soci, non computati i soci in soprannumero. Saranno eletti i soci effettivi che avranno ottenuto il voto di almeno due terzi dei votanti senza computare gli astenuti. Quando in tale votazione non venga raggiunto il numero dei
voti richiesto, l'Assemblea sarà convocata in altro giorno per una nuova votazione con le modalità di cui al comma precedente. Qualora anche in detta votazione non si raggiunga il numero richiesto, si procederà immediatamente ad una nuova votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. L'Assemblea può peraltro disporre il rinvio della votazione di ballottaggio a una successiva riunione.

Art. 15

Le proposte per la nomina di soci onorari sono prese in considerazione quando siano avanzate da almeno la metà dei soci effettivi di una classe.
Le proposte adeguatamente motivate vengono inviate dalla Presidenza a tutti i soci effettivi affinché esprimano il loro voto segreto.
Si considerano eletti coloro che abbiano conseguito i due terzi dei voti espressi, che devono comunque superare la metà dei soci effettivi senza computare gli astenuti.

Art. 16

Il calendario dell'anno accademico viene fissato dal Consiglio di presidenza. Alle adunanze generali partecipano tutti i soci; esse sono aperte ad ogni interessato.
In dette adunanze vengono svolte relazioni e discussioni su argomenti di carattere scientifico o d'interesse generale; vengono letti o riassunti scritti di soci, o anche di studiosi non appartenenti all'Istituto purché presentati da un socio, in vista della pubblicazione negli "Atti" o, quando siano di carattere monografico, nelle "Memorie". In merito all'accettazione, la Presidenza potrà chiedere il parere di uno o più soci. Il parere
di una commissione composta di tre soci, scelti di norma nella classe di competenza, è richiesto in ogni caso per gli scritti da inserire nelle "Memorie".
Alle adunanze private in cui siano trattati argomenti concernenti il governo e la gestione amministrativa dell'Istituto e dei Fondi ad esso pervenuti per specifiche finalità, possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, ma senza voto deliberativo, soci stranieri e corrispondenti, nonché consulenti esterni.

Art. 17

L'Istituto potrà organizzare pubbliche conferenze e convegni su temi indicati dalla Presidenza e deliberati dall'Assemblea.

Art. 18

L'Istituto potrà conferire premi o altri riconoscimenti a studiosi ed enti che si siano distinti nelle lettere, nelle scienze e nelle loro applicazioni. Un particolare riguardo sarà riservato ad attività e studi che interessino Venezia, le province venete e la storia della Repubblica veneta.
I premi non possono essere conferiti a soci dell'Istituto.

Art. 19

L'impiego delle somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio dell'Istituto, deve essere deliberato dall'Assemblea.

Art. 20

Le nomine dei soci, del Presidente e del Vicepresidente sono confermate secondo quanto disposto dalla legge.

La Presidenza darà comunicazione al Ministero competente delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 3.
Art. 21
Ogni anno dovrà essere inviata a cura della Presidenza al Ministero competente una relazione riassuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente.
Saranno egualmente comunicati al Ministero il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il rendiconto consuntivo, dopo che siano stati approvati dall'Assemblea.
Art. 22
Le proposte di modifica al presente statuto vengono prese in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di presidenza o da almeno dieci soci effettivi. Esse sono inviate ai soci effettivi con l'ordine del giorno di una prima adunanza convocata per la loro presentazione e discussione. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno di successiva adunanza per l'eventuale prosecuzione della discussione e la votazione. Per la validità di tale adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi, non computati i soci in soprannumero.
Per l'approvazione delle modifiche proposte è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 23
L'Istituto ha un regolamento interno e un regolamento del personale, entrambi approvati dall'Assemblea dell'Istituto.

REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato dai soci dell'Istituto Veneto nell'adunanza privata del 24 febbraio 2007 e, acquisito il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come comunicato dalla Prefettura di Venezia con lettera raccomandata del 19 giugno 2007, è entrato in vigore con l'a.a. 2007-08.

ELEZIONI
Art. 1
L'adunanza privata per l'elezione dei soci ha luogo nel trimestre aprile-giugno.
Art. 2
Per l'elezione dei soci effettivi il Consiglio di presidenza determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle due classi e per le varie aree di ciascuna classe, preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta della presidenza. Nel determinare l'assegnazione dei posti, il Consiglio di presidenza terrà conto sia delle presenze già esistenti nell'Istituto, sia dell'opportunità di presenza di settori del sapere o non ancora o non sufficientemente rappresentati.
È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio o marzo, distinta per ciascuna classe, sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario per una discussione generale sulle candidature proposte dai soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in modo da poter essere comunicate ai soci della classe interessata prima della riunione stessa. Al termine della riunione le candidature proposte saranno oggetto di una votazione segreta tra i soci presenti.
Salvo il caso che per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve portare all'identificazione, per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s'è verificata una convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere effettuato il ballottaggio.
Le votazioni per le elezioni dei soci effettivi hanno luogo mediante scrutinio segreto e con due

schede, una per ogni classe; in tali schede ciascuno dei votanti indica nomi di eligendi in numero non superiore a quello dei posti da coprire per ciascuna classe e ciascuna area.
Art. 3
Per l'elezione dei soci corrispondenti residenti nelle Venezie il Consiglio di presidenza determina il numero dei posti da coprire per ciascuna delle due classi e per le varie aree di ciascuna classe, preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta della presidenza. Nel determinare l'assegnazione dei posti, il Consiglio di presidenza terrà conto sia delle presenze già esistenti nell'Istituto, sia dell'opportunità di presenza di settori del sapere o non ancora o non sufficientemente rappresentati. È quindi indetta una riunione, possibilmente nei mesi di febbraio o marzo, distinta per ciascuna classe, sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente a seconda della rispettiva classe di appartenenza o, in mancanza, del rispettivo Segretario per una discussione generale sulle candidature proposte dai soci, che debbono essere fatte pervenire al Consiglio di presidenza almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in modo da poter essere comunicate ai soci della classe interessata prima della riunione stessa. Sulle candidature presentate si svolge una discussione, che consenta di effettuare una valutazione comparativa. Nel caso siano necessari ulteriori approfondimenti la riunione potrà essere aggiornata ad altra data. Al termine della riunione le candidature risultanti dalle valutazioni comparative saranno oggetto di una votazione segreta tra i soci presenti. Salvo il caso che per un posto risulti un solo candidato, la votazione deve portare all'identificazione, per ogni posto da coprire, dei due candidati sui quali s'è verificata una convergenza dei consensi e fra i quali dovrà essere effettuato il ballottaggio.
Non sono presi in considerazione, ai fini delle elezioni dei soci, i candidati che non abbiano ottenuto almeno un quarto dei consensi dei presenti nelle riunioni di classe. Nel corso della seduta convocata per l'elezione dei soci, e prima di dar corso alle votazioni, deve essere distribuito ai presenti un profilo dei candidati. Sempre prima dell'inizio delle votazioni, per i posti da coprire per i quali sia previsto il ballottaggio, la Presidenza può disporre l'effettuazione di una breve discussione a integrazione dei profili dei candidati. Per ogni candidato non possono essere consentiti più di due interventi, della durata massima di cinque minuti ciascuno.
Le votazioni hanno luogo mediante scrutinio segreto e con due schede, una per ogni classe; in tali schede ciascuno dei votanti indica nomi di candidati in numero non superiore a quello dei posti da coprire per ciascuna classe e ciascuna area.
Per l'elezione dei soci corrispondenti non residenti nelle Venezie, come pure dei soci stranieri, si segue lo stesso procedimento previsto per l'elezione dei soci residenti.
Art. 4
L'anzianità nelle categorie di cui all'art. 2 dello statuto si determina dalla data di nomina nella categoria; a parità di data si tiene conto dell'età. L'elenco dei soci, distinti per categoria, segue l'ordine di anzianità.

ADUNANZE
Art. 5
L'anno accademico comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto.
L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Le adunanze sono di regola tenute secondo il calendario fissato dal Consiglio di presidenza; questo può tuttavia, dandone tempestiva comunicazione ai soci, fissare singole adunanze in giorni diversi da quelli stabiliti.
Ogni anno, solitamente nel mese di giugno, ha luogo un'adunanza solenne, nella quale il Presidente dà il resoconto dell'attività svolta e un socio designato dal Consiglio di presidenza tiene un discorso su un argomento concordato con il Consiglio stesso.
Art. 6
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro del Consiglio di presidenza di maggior anzianità accademica. Per tutte le adunanze generali l'invito di convocazione, con i titoli degli scritti e i

nomi degli autori e dei presentatori, è inviato ai soci almeno cinque giorni prima.
L'ordine del giorno delle adunanze private, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è pure inviato ai soci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Salvo brevi comunicazioni che siano consentite dal Presidente, non possono essere effettuate, nel corso delle adunanze, letture e presentazioni di scritti diversi da quelli indicati nell'invito.
Qualora siano presenti a un'adunanza dotti nazionali o stranieri di merito segnalato, possono essere invitati dal Presidente a prendere la parola.
Art. 7
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, da sottoporre ad approvazione nella successiva riunione. In caso di urgenza il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Dopo l'approvazione, il verbale viene conservato nella apposita raccolta e firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da uno dei Segretari.
Per le nomine e per le deliberazioni sottoposte a conferma o approvazione come previsto dalla legge, dell'avvenuta conferma o approvazione è fatta menzione nei relativi verbali.
Art. 8
In ogni adunanza si dà sommaria notizia delle pubblicazioni ricevute e si segnalano le più rilevanti tra esse. Si dà pure notizia di eventuali altri doni e degli acquisti di speciale importanza.

PUBBLICAZIONI
Art. 9
Gli "Atti" di un anno accademico formano un tomo, diviso in tre parti.
La prima parte, che prende il nome di Parte generale e Atti ufficiali, contiene l'elenco dei soci, le commemorazioni, le relazioni di commissioni e quant'altro sia stabilito dal Consiglio di presidenza.
La seconda e la terza parte contengono gli scritti (note, comunicazioni, dissertazioni) letti, o presentati per la stampa, nelle adunanze ordinarie dell'anno, rispettivamente nella classe di scienze matematiche, fisiche e naturali e nella classe di scienze morali, lettere ed arti. Il discorso letto nell'adunanza solenne viene inserito nell'una o nell'altra parte a seconda dell'argomento.
Le "Memorie" escono in volumi, distinti per classe, senza periodicità fissa.
Art. 10
Delle pubblicazioni dell'Istituto un esemplare viene distribuito alle principali biblioteche e a quelle accademie dalle quali l'Istituto riceve in cambio le pubblicazioni.
Ad ogni socio si mandano in dono la Parte generale e la parte degli "Atti" della classe di appartenenza. Su richiesta, ai soci effettivi sono inviati gli "Atti" dell'altra classe e le Memorie.
Art. 11
Dei lavori stampati negli "Atti" e nelle "Memorie" gli autori riceveranno un congruo numero di esemplari secondo quanto deciso dal Consiglio di presidenza.
Art. 12
Gli autori possono introdurre nelle prime bozze variazioni in misura non superiore a quanto stabilito nel contratto con lo stampatore; nelle seconde bozze, impaginate, debbono limitarsi alle sole correzioni tipografiche. Maggiori spese di correzione
sono a carico degli autori. Per i lavori da inserire negli "Atti" gli autori devono restituire con sollecitudine le bozze licenziate. In caso di ritardo i lavori sono pubblicati in un tomo successivo.
Art. 13
Il numero di pagine a stampa disponibili gratuitamente per ciascun lavoro è fissato anno per anno dal Consiglio di presidenza, tenuto conto dei limiti di bilancio, e viene comunicato ai soci all'inizio dell'anno accademico. Figure, tavole e carte sono consentite gratuitamente nei limiti stabiliti dalla Presidenza.
La Presidenza stabilisce altresì il numero massimo di lavori di estranei che possono essere

presentati da ogni singolo socio in un anno accademico.
Art. 14
Il Consiglio di presidenza ha facoltà di non procedere alla pubblicazione di scritti che contengono polemiche aventi carattere personale, e di nominare una commissione che dia parere sulla pubblicazione di singole note. Alla nomina di una commissione deve altresì addivenirsi quando lo richiedano almeno cinque soci effettivi.
Negli "Atti", gli scritti degli estranei portano in capo, oltre al nome dell'autore, il nome del socio presentatore.
Art. 15
Non è ammessa la pubblicazione di lavori che non siano originali e, di regola, inediti.

GIUNTE E COMMISSIONI
Art. 16
Il Consiglio di presidenza può avvalersi di comitati di soci effettivi aventi il compito di fornire pareri non vincolanti sulle proposte di iniziative scientifiche formulate dal Consiglio di presidenza o presentate al Consiglio di presidenza dai soci. Per scopi determinati il Consiglio di presidenza può nominare giunte e commissioni speciali, permanenti o temporanee.
Art. 17
Le norme per la formazione del Consiglio di amministrazione del patrimonio Minich sono fissate dal regolamento del Fondo "Angelo Minich".

PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO
Art. 18
I libri, gli opuscoli, i periodici, i giornali, i documenti d'archivio, le carte, i disegni, le fotografie e le fotocopie di proprietà dell'Istituto si conservano nelle sale del medesimo all'uopo adibite.
Art. 19
Il Consiglio di presidenza ha il compito di vigilare sulla conservazione del patrimonio librario e archivistico dell'Istituto in relazione alle esigenze di funzionalità, deliberando in merito agli abbonamenti e all'acquisto di pubblicazioni e controllando la tenuta degli schedari e dei registri.
Art. 20
I soci possono presentare alla Presidenza proposte di nuovi abbonamenti a riviste e acquisti di pubblicazioni. I soci possono avere a prestito opere dell'Istituto secondo le disposizioni stabilite dalla Presidenza. Il prestito è di norma consentito secondo quanto stabilito dalla Presidenza.

PREMI
Art. 21
I concorsi ai premi vengono banditi in conformità con le disposizioni dello statuto nonché dei regolamenti in vigore per ciascuno di essi. Tali disposizioni vengono rese note al pubblico nei rispettivi bandi. Ai premi banditi, a norma dell'art. 18 dello statuto, non possono concorrere soci dell'Istituto.
Art. 22
I temi dei concorsi vengono proposti dai soci e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. Scaduto il termine per la presentazione dei lavori, la Presidenza nomina una commissione giudicatrice, di tre o più componenti, sempre in un numero dispari. Possono essere chiamate a far parte di essa anche persone non appartenenti all'Istituto.
La relazione della commissione e le proposte relative sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
Le relazioni delle commissioni giudicatrici vengono stampate nella Parte generale e Atti ufficiali.
AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Il Consiglio di presidenza vigila sul patrimonio dell'Istituto e provvede alla conservazione e

amministrazione dei beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.

Art. 24

I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di presidenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea possibilmente prima dell'inizio del mese di febbraio dell'esercizio cui si riferisce, comunque non oltre il detto mese. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 25

Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di presidenza.

Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei
proventi e degli oneri dell'esercizio, in confronto con il bilancio preventivo, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell'esercizio stesso.

Nella stessa adunanza dell'Assemblea i revisori dei conti presentano una relazione scritta sull'esame compiuto e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.

Art. 26

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relazioni del Consiglio di presidenza e dei revisori dei conti, accompagnati dai verbali delle adunanze nelle quali si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente come stabilito dall'art. 21 dello statuto.

Art. 27

Nel secondo semestre di ogni anno il Consiglio di presidenza, tenuto conto delle risultanze effettive, può effettuare variazioni del bilancio preventivo, purché entro i limiti complessivi del bilancio stesso. Anche le variazioni apportate al bilancio verranno trasmesse al Ministero competente, in conformità al disposto del precedente articolo 26.

Art. 28

In caso d'urgenza il Presidente può ordinare l'esecuzione di lavori e l'effettuazione di spese, salvo ratifica del Consiglio di presidenza.

Art. 29

Il servizio di cassa e di custodia dei titoli e degli altri valori dell'Istituto sono affidati a un primario Istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza. Il Consiglio di presidenza potrà incaricare pure altri istituti di credito per particolari operazioni, in rapporto alle migliori condizioni proposte.

Art. 30

L'amministrazione dei fondi pervenuti e che pervengono all'Istituto, a seguito di lasciti e donazioni, per l'erogazione di premi e borse di studio o per altre specifiche finalità è tenuta separata da quella dell'Istituto.

Il risultato di gestione di tali fondi, ove, non sia diversamente disposto, può essere destinato o all'aumento della dotazione o agli scopi che siano determinati dall'Istituto.

Art. 31

L'amministrazione del legato pervenuto in proprietà dell'Istituto Veneto per disposizione testamentaria di Angelo Minich è tenuta separata, secondo le norme del relativo regolamento.

Art. 32

Il Consiglio di presidenza vigila sulla regolare effettuazione delle riscossioni derivanti dalle attività dell'Istituto e dei vari Fondi da esso amministrati e sulla conseguente custodia, come anche sulla regolare erogazione delle spese, nei limiti del bilancio preventivo.

Art. 33

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

PERSONALE
Art. 34
La pianta organica del personale, le norme per l'assunzione e la disciplina giuridica per quanto non sia stabilito attraverso la contrattazione collettiva, alla quale è altresì riservata la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dell'Istituto su proposta del Consiglio di presidenza.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 35
Della morte di ogni socio è data notizia nella Parte generale e Atti ufficiali dell'Istituto.
Della morte di un socio effettivo si dà anche pubblica notizia almeno in uno dei quotidiani locali di maggiore diffusione ed inoltre del socio effettivo scomparso viene di regola tenuta pubblica commemorazione da parte di un altro socio; negli "Atti" si pubblica comunque almeno un cenno della vita e sulle opere del defunto.
Art. 36
Le proposte di modifica al presente regolamento vengono prese in considerazione quando siano avanzate dal Consiglio di presidenza o da almeno dieci soci effettivi. Esse sono inviate ai soci effettivi con l'ordine del giorno di una prima adunanza convocata per la loro presentazione e discussione. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno di successiva adunanza per l'eventuale prosecuzione della discussione e la votazione. Per la validità dell'adunanza e per l'approvazione delle modifiche proposte è necessaria la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.